



**Circolare informativa sul decreto interministeriale di “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale” del 19 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011.**

### ***Premessa***

In materia di regolazione delle concessioni per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, il Governo ha dato una forte accelerazione alle disposizioni dell'articolo 46 bis del dl 159/2007, convertito in legge 222/2007, prevedendo la riforma dell'intero settore mediante l'emanazione di un “pacchetto” di decreti attuativi che ne regolano l'assetto generale, sancendo la gestione del servizio per ambiti territoriali minimi.

Tale percorso è stato avviato di recente, con la **pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011 del decreto interministeriale di *Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale***, al quale dovranno poi seguire ulteriori decreti di completamento del nuovo assetto, inerenti: la definizione puntuale dei Comuni ricompresi negli Ambiti Territoriali Minimi (ATEM); la definizione dei criteri per l'indizione della gara unica; la salvaguardia dei livelli occupazionali.

La presente circolare vuole quindi fornire prime indicazioni ed orientamenti ai Comuni, che stanno vivendo l'attuale fase di incertezza, al fine di favorire il sistema competitivo.

### ***1. Il decreto di determinazione degli ambiti territoriali minimi***

Il legislatore, nella riforma appena varata, ha rettificato il quadro normativo di base, confermando però le attribuzioni istituzionali fondamentali in capo ai Comuni, nel rispetto dei principi costituzionali (articoli 114 e segg. della Costituzione), ed introducendo un'indicazione correttiva sull'aspetto organizzativo volta a favorirne l'esercizio in forma associata.

Analizzando nello specifico il decreto interministeriale in oggetto, esso si compone di 5 articoli e di un allegato che definisce i 177 Ambiti territoriali minimi, per macro area, all'interno dei quali la stazione appaltante - individuata secondo una specifica norma ancora da emanarsi - affiderà la gestione del servizio ad un solo gestore.

Il decreto però rinvia ad un successivo provvedimento l'indicazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito, precisando che, al fine di semplificare le operazioni di aggregazione degli enti locali, è introdotto il limite massimo di 50 Comuni per ambito purchè con almeno 50.000 clienti potenziali complessivi.

In fase di prima applicazione il vincitore della gara d'ambito subentra progressivamente nella gestione degli impianti dell'ambito di riferimento alla scadenza delle singole concessioni, salvo risoluzioni anticipate concordate fra gestore uscente e Comune, mentre è previsto che i Comuni metanizzati successivamente alla gara unica affideranno il servizio distribuzione al gestore vincitore nell'ambito di appartenenza.

Rispetto a queste previsioni di base – che saranno integrate con successivi provvedimenti - sicuramente la più importante è quella dell'articolo 3 comma 3 dove è previsto che *a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per le quali non è stato pubblicato il bando o non è decorso il termine per la presentazione delle offerte di gara sono aggiudicate unicamente relativamente agli ambiti determinati nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento. Il gestore uscente, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.*

La disposizione in esame acuisce le problematiche del sistema, legate a possibili interpretazioni della norma ed evidenzia alcune criticità di seguito analizzate.

## **2. Problematiche e criticità**

Pur condividendo l'esigenza della razionalizzazione del settore della distribuzione del gas e le intenzioni governative, permangono alcune problematiche legate - come sostenuto dall'ANCI in tutte le sedi istituzionali – alla mancanza di un contesto amministrativo unitario.

Emergono quindi diverse criticità:

- a. non sono ancora definiti puntualmente i Comuni rientranti negli ATEM individuati per macro area;
- b. manca il regolamento con i criteri di gara (il cui schema deve essere trasmesso al Consiglio di Stato per acquisirne il parere obbligatorio) contenente il bando tipo ed il capitolato di gara tipo;
- c. una volta definiti i Comuni parte degli ATEM, questi ultimi potrebbero organizzarsi ed indire la gara unica senza attendere l'emanazione del regolamento criteri.

Ciò allontana dagli obiettivi del progetto di riforma, che invece mirava a garantire un'applicazione uniforme della normativa ed una omogeneizzazione dei contesti territoriali, determinandone situazioni estremamente differenziate, soprattutto in merito a probabili contenziosi derivanti dalla possibilità di portare a compimento o indire le procedure di gara post decreto.

Allo stato attuale infatti la disposizione - in mancanza della definizione di dettaglio dei Comuni che fanno parte dei singoli ATEM – determinerebbe l'impossibilità di effettuare le gare disponendone un rinvio senza definizione temporale che si tradurrebbe in un "blocco di fatto" delle procedure competitive, di dubbia legittimità, sulla quale dovranno eventualmente esprimersi i giudici amministrativi.

### *3. Conclusioni*

In tale contesto, in via prudenziale, in attesa dei primi pronunciamenti in materia, parrebbe che le gare anche programmate, che non siano almeno giunte alla pubblicazione del bando al 1 aprile 2011, debbano essere sospese.

Resta il fatto però che senza un quadro unitario e completo pienamente efficace – e senza la necessaria fase transitoria – sarà la magistratura amministrativa a decidere se il decreto, emanato in questa forma, sia legittimato a sancire un rinvio *sine die* delle gare per l'affidamento del servizio.

E' infine da segnalare che, fino all'indizione della gara, per le amministrazioni permane la possibilità di avvalersi dell'incremento di canone concessorio (o della corresponsione in caso di mancato recepimento), nella misura del 10% del VRD, previsto dall'art. 46 bis del dl 159/2007, convertito in legge 222/2007.